

Il maxiemendamento delinea la riforma che il governo ha in mente sul lavoro pubblico

P.a., o mobilità o licenziamento

Il trasferimento ad altro ente evita la risoluzione del rapporto

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Mobilità obbligatoria per scongiurare i licenziamenti. La nuova versione del maxiemendamento alla legge di stabilità delinea la riforma che il governo vuole apportare alla disciplina del lavoro pubblico, per rafforzare il potere datoriale di licenziare i dipendenti pubblici, per ragioni di natura organizzativa e finanziaria.

Come già rilevato (*ItaliaOggi* del 28 ottobre scorso), le misure riguardanti la risoluzione dei rapporti di lavoro pubblici non hanno nulla a che vedere con gli istituti della mobilità e della cassa integrazione, valevoli nel sistema privato. Il maxiemendamento, infatti, non estende al settore pubblico la normativa privatistica, ma modifica la regolamentazione già esistente, cioè l'articolo 33 del dlgs 165/2001, rendendola più cogente ed efficace.

Obbligo di rilevare le eccedenze di personale. Il nuovo testo dell'articolo 33, come delineato dal maxiemendamento, chiarisce definitivamente l'obbligo in capo a ogni amministrazione pubblica di rilevare annualmente, anche in sede

di ricognizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, eventuali eccedenze di personale, cioè esuberi di dipendenti, rispetto alle attività da svolgere.

Laddove le eccedenze siano riscontrate, scattano una serie di adempimenti vincolanti, tra i quali l'osservanza delle procedure per ricollocare i dipendenti in esubero e l'immediata comunicazione della situazione di esubero e dei dipendenti interessati al Dipartimento della funzione pubblica.

Omettere la rilevazione annuale (da realizzare, dunque, in via formale e per iscritto) costerà caro: le amministrazioni inadempienti non potranno instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto e l'eventuale violazione del divieto sarà sanzionata con la nullità degli atti posti in essere. In ogni caso la mancata attivazione delle procedure di rilevazione delle eccedenze e finalizzate alla ricollocazione o al licenziamento dei dipendenti sarà valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale, visto che tali inadempimenti possono far insorgere una spesa senza titolo.

Procedura per gli esuberi. È evidente, anche se il testo

dell'articolo 33 che si intende novellare non lo afferma esplicitamente, che la rilevazione andrà effettuata da ciascun dirigente per la propria struttura, in modo che sia sintetizzata, poi dal dirigente del personale e dagli organi di vertice. Una volta accertata la situazione di personale in esubero, sarà il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane obbligato a trasmettere un'informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Decorsi 10 giorni da tale comunicazione, l'ente ha due possibilità. Applicare l'articolo 72, comma 1, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008: dunque, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva (non si capisce, dal testo della novella, se questa facoltà sia ristretta ai soli dipendenti in esubero, sia da estendere a tutti i dipendenti dell'ente, per garantire risparmi sulle spese di personale in generale).

In alternativa, l'amministrazione, in via subordinata, verifica la possibilità di ricollocare tutti o parte dei dipendenti in soprannumero nell'ambito della

stessa amministrazione. A tale scopo, potrà anche essere posta in essere una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, visto che la norma ammette il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Laddove non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente stesso, il nuovo testo dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 consente di attivare trasferimenti forzati (cioè la mobilità di cui all'articolo 30 del dlgs 165/2001) ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione di appartenenza. A tale scopo, sarà necessario che le due amministrazioni stipulino un accordo tra loro. La novella all'articolo 33 chiarisce quello che era sfuggito ad alcuni interpreti: essa richiama espressamente l'articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 che consente di obbligare i dipendenti alla mobilità territoriale all'interno della regione. Secondo alcuni, tale norma si sarebbe dovuta intendere come riferita solo alla mobilità territoriale nell'ambito di un medesimo ente. Il maxiemendamento spiega che non è così.

Ruolo della contrattazione. La novella demanda alla contrattazione nazionale la

fissazione di criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale.

Risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati dello stato di esubero dei dipendenti, qualora tutti o parte di essi non siano stati ricollocati nella stessa o in altre amministrazioni, saranno messi in disponibilità: dunque il lavoratore non presterà più le proprie funzioni e avrà diritto a un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi, trascorsi i quali scatta il licenziamento.

Borsa nazionale del lavoro. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei dipendenti pubblici in esubero, le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare le eccedenze di personale alla «Borsa nazionale sulla mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni», visualizzabile sul portale Cliclavoro.

— © Riproduzione riservata —

Dipendenti da reclutare chiamando i vincitori in attesa

Meno concorsi e più graduatorie

Meno concorsi, largo all'utilizzo delle graduatorie. Il maxiemendamento alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti.

L'obbligo di non effettuare i concorsi e scorrere le graduatorie scatterà in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime; nel caso delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso.

Per effetto di questa spinta all'impiego delle graduatorie, le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongano di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi

per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo.

Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzioni con altri enti per attingere alle graduatorie di questi.

Il maxiemendamento, allo scopo di dare piena applicazione alla norma, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015 e chiarisce che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti.

A partire dal 1° gennaio 2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi.

STRADA IN SALITA

Il patto di stabilità degli enti diventa un oggetto misterioso

di FRANCESCO CERISANO

Il patto di stabilità 2012 di regioni ed enti locali rischia di diventare un oggetto misterioso. A un mese e mezzo dalla scadenza per la presentazione dei bilanci di previsione le autonomie non conoscono ancora le regole contabili da applicare l'anno prossimo. A rallentare la definizione della norma che avrebbe dovuto essere inserita prima nel testo del ddl stabilità e poi nel maxiemendamento del governo (ma fino a ora non ha trovato posto in nessuno dei due) non ci sono solo le tensioni all'interno della maggioranza ma anche i dubbi di Corte conti ed Eurostat (si veda *ItaliaOggi* del 19/10/2011) rispettivamente sul gettito della Robin Tax e sulla contabilizzazione dei trasferimenti. Qualcosa in più si saprà oggi quando il governo, come annunciato dal sottosegretario all'economia, Antonio Gentile, presenterà in commissione bilancio al senato «uno o più emendamenti» nei quali potrebbero trovare posto le norme attese da regioni, province e comuni. E una conferma è arrivata anche dal relatore al ddl Massimo Garavaglia (Lega), secondo cui oggi «sarà una giornata decisiva sotto questo aspetto». La norma «fantasma» sul Patto contiene le nuove percentuali da applicare per centrare gli obiettivi contabili nel 2012 e 2013. La base di riferimento sarà sempre la spesa corrente media 2006-2008 a cui i comuni con più di 5.000 abitanti dovranno applicare il 15,6% nel 2012 e il 15,4% nel 2013. Per le province l'asticella sarà un po' più alta: 16,6% nel 2012 e 19,7% nel 2013. Dal 2013 debutteranno i piccoli comuni (15,4%).

ORDINANZA

In Abruzzo prorogata scadenza tasse

«È ufficiale. Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi ha firmato l'ordinanza di proroga della scadenza per la restituzione delle tasse sospese alle popolazioni terremotate. Tale provvedimento andrà a coprire il lasso di tempo che va dalla scadenza attuale, fine novembre, all'entrata in vigore della legge di stabilità». Lo ha reso noto ieri il presidente della regione Abruzzo e commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, assicurando che l'ordinanza ha efficacia immediata ed è risolutiva perché chiarisce tutti i dubbi e soddisfa, nel contempo, le aspettative che si erano create in questi giorni. Nel maxiemendamento alla legge di stabilità sarà quindi inserita la questione della restituzione delle tasse sospese e l'ordinanza-ponte di proroga coprirà il lasso di tempo che va dalla scadenza attuale all'entrata in vigore della legge di stabilità.

Il testo del maxiemendamento sul sito www.italia-oggi.it/documenti